

La sua partenza dalla svizzera

Per poter verificare l'obbligo d'assicurazione ai sensi della LAMal, La preghiamo di compilare il presente questionario e di rispedircelo firmato. Qualora non l'avesse già inviata, La preghiamo di allegare a questo formulario la conferma di cancellazione del Comune di domicilio.

Le ricordiamo che, se si soggiorna all'estero solo temporaneamente o se non si stabilisce il proprio domicilio all'estero, l'obbligo d'assicurazione in Svizzera continua a sussistere e, pertanto, non è possibile uscire dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, se il Suo / la Sua partner / coniuge ha un legame finanziario con la Svizzera, La preghiamo di accertare l'obbligo d'assicurazione con il suo assicuratore malattie svizzero.

Se Lei non soggiace più all'obbligo d'assicurazione in Svizzera, eventuali assicurazioni complementari esistenti, fatti salvi accordi di diverso tenore, saranno disdette.

1. Accertamento del domicilio

Si sta stabilendo un nuovo domicilio all'estero (il centro dei Suoi interessi si trova ora all'estero)?

Sì all'indirizzo seguente (via, NPA, luogo, Paese)

No

Se no: il Cantone o il Comune l'ha esentata dall'obbligo d'assicurazione?

- Sì Si prega di inviarci la conferma scritta (esenzione dall'obbligo d'assicurazione).

 (Le ricordiamo che la conferma della cancellazione del Comune non corrisponde all'esenzione).
- No Si prega di considerare che non possiamo disdire la Sua assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie senza che Lei abbia prima stabilito il Suo domicilio all'estero.

2. Legame finanziario con la svizzera

- a) Lei o il Suo / la Sua coniuge è stato/a inviato/a all'estero da un datore di lavoro svizzero come lavoratore / lavoratrice distaccato/a nel quadro di un rapporto di lavoro esistente?
 - Sì Si prega di inviarci la conferma scritta (distacco della cassa di compensazione AVS o eventualmente esenzione dall'obbligo d'assicurazione) e di comunicarci il Suo nuovo indirizzo (se non è già stato indicato alla domanda 1).

No

Alla domanda 2b si deve rispondere solo se il nuovo luogo di domicilio si trova all'interno dell'UE/AELS* o nel Regno Unito.

- b) Continua a sussistere un legame (finanziario) con la Svizzera, ad esempio tramite l'esercizio di un'attività lucrativa, il percepimento di una rendita, di un'indennità giornaliera (per malattia / infortunio) o di un'indennità di disoccupazione?
 - Sì La preghiamo di indicare quali prestazioni riceve dalla Svizzera o da altri Paesi e di presentare i relativi certificati, così da poter esaminare la Sua situazione individualmente.

Prestazioni dalla Svizzera

Prestazioni da altri Paesi

No



Alla domanda 2c è necessario rispondere solo se anche il Suo / la Sua coniuge è assicurato/a con Visana.

- c) Esercita un'attività lucrativa all'interno dell'UE/AELS o nel Regno Unito?
 - Sì Inizio dell'attività lavorativa dal
 - No No Se il Suo / la Sua coniuge svolge un'attività lucrativa, si prega di indicare in quale Paese.
 - La Sua situazione deve essere verificata individualmente. La contatteremo al più presto.

Alla domanda 2d è necessario rispondere solo se desidera annullare l'assicurazione in quanto studia all'estero.

- d) Esercita un'attività lucrativa all'estero e/o è stato/a esentato/a dall'obbligo d'assicurazione dal Comune?
 - Sì Si prega di inviarci la conferma scritta (esenzione dall'obbligo d'assicurazione).

 (Le ricordiamo che la conferma della cancellazione del Comune non corrisponde all'esenzione)
 - No Si prega di considerare che non possiamo disdire la Sua assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie senza che Lei abbia prima stabilito il Suo domicilio all'estero.

Informazioni importanti sul mantenimento dell'obbligo d'assicurazione in caso di trasferimento in un Paese UE/AELS o nel Regno Unito

Se Lei continua ad avere un legame finanziario con la Svizzera sotto forma di percepimento di salario, rendita, indennità giornaliera o indennità di disoccupazione, continuerà a soggiacere anche all'obbligo d'assicurazione in Svizzera, a meno che non riceva una prestazione in denaro (ad es. salario, rendita) dal Suo nuovo Paese di domicilio. In determinate circostanze, l'obbligo d'assicurazione continua a sussistere anche se si ricevono prestazioni in denaro da altri Stati UE/AELS o dal Regno Unito (al di fuori del proprio Paese di domicilio).

Diritto di opzione: se Lei trasferisce il Suo domicilio in Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Portogallo o Spagna, un diritto di opzione sussiste entro tre mesi dal trasferimento del domicilio, a determinate condizioni. Ciò significa che Lei e/o i Suoi familiari che non esercitano un'attività lucrativa potete scegliere liberamente lo Stato in cui stipulare l'assicurazione malattie. Per esercitare tale diritto di opzione, è necessario presentare una richiesta scritta di esenzione dall'obbligo d'assicurazione svizzero all'autorità cantonale competente entro il termine indicato. L'esenzione è definitiva e irrevocabile.

Se esercita il diritto d'opzione, deve immediatamente inviare a Visana la conferma dell'avvenuta esenzione.

In caso di domande, la Sua agenzia Visana di riferimento sarà lieta di aiutarla.

Luogo / data	Firma dello/a stipulante

Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Islanda (IS), Italia (IT), Lettonia (LV), Liechtenstein (LI), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Norvegia (NO), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Repubblica Ceca (CZ), Romania (RO), Svezia (SE), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Ungheria (HU)

^{*} Stati UE/AELS